

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

19° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 MARZO 1980

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente SCHIETROMA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Nuova disciplina della posizione giuridica degli aspiranti delle Accademie militari » (262)

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE Pag. 152

SCOVACRICCHI, sottosegretario di Stato per la difesa 152

« Norme in materia di elargizione e trattamento speciale di pensione in favore dei superstiti dei Caduti nell'adempimento del dovere in servizio di ordine pubblico » (501) (Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE 161, 162

CERAMI (DC), relatore alla Commissione . 161

« Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena » (502)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE 160, 161

DE ZAN (DC), relatore alla Commissione . 160

« Norme in materia di indennizzo privilegiato aeronautico in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere » (631)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 162, 163

CERAMI (DC), relatore alla Commissione . 162

GATTI (PCI) 163

« Modifiche ed integrazioni alle leggi 18 agosto 1978, n. 497, e 5 agosto 1978, n. 457, dirette a facilitare l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi e servizi per le Forze armate » (718), d'iniziativa dei senatori Tolomelli ed altri

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE 152, 154, 155 e *passim*

ORIANA (DC), relatore alla Commissione .

152, 153, 154 e *passim*

SCOVACRICCHI, sottosegretario di Stato per la difesa 156

TOLOMELLI (PCI) 154, 155, 159

I lavori hanno inizio alle ore 10,10.

4^a COMMISSIONE19^o RESOCONTO STEN. (19 marzo 1980)**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE****« Nuova disciplina della posizione giuridica degli aspiranti delle Accademie militari » (262)**

(Rinvio del seguito della discussione)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuova disciplina della posizione giuridica degli aspiranti delle Accademie militari ».

Ricordo che nella seduta del 12 marzo il senatore Fallucchi aveva presentato alcuni emendamenti sui quali il Governo si era riservato di esprimersi.

S C O V A C R I C C H I , *sottosegretario di Stato per la difesa.* L'esame degli emendamenti, signor Presidente, si è rivelato molto laborioso, perchè si tratta di rapportarli agli articoli 1 e 2, già approvati dalla Commissione. Poichè la questione è complessa, chiedo un ulteriore rinvio della discussione.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

« Modifiche ed integrazioni alle leggi 18 agosto 1978, n. 497, e 5 agosto 1978, n. 457, dirette a facilitare l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi e servizi per le Forze armate » (718), d'iniziativa dei senatori Tolomelli ed altri

(Discussione e approvazione con modificazioni)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alle leggi 18 agosto 1978, n. 497, e 5 agosto 1978, n. 457, dirette a facilitare l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi e servizi per le Forze armate », d'iniziativa dei senatori Tolomelli, Corallo, Giust, Lepre e Pasti.

Comunico che sul provvedimento in esame le Commissioni 1^a, 5^a, 6^a e 8^a hanno espresso parere favorevole.

Prego il senatore Oriana di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

O R I A N A , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevoli senatori, il presente disegno di legge intende apportare modifiche all'articolo 4 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e inserire un nuovo articolo dopo l'articolo 46 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

In merito alla prima modifica si premette che la citata legge n. 497 del 1978, dal titolo « Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni », intendeva in particolar modo dare l'avvio alla costruzione nel decennio 1978 di un congruo numero di alloggi di servizio di tipo economico da destinare al personale della Difesa. In essa sono previste norme specifiche, anche in deroga ad ampliamento di precedenti disposizioni di legge, aventi per scopo il rendere più agevole l'acquisizione delle aree necessarie per le nuove costruzioni; si può fra l'altro notare che la possibilità di acquisizione veniva limitata a quelle aree che rientravano, come edificabili, nei piani comunali (vedi legge n. 167 del 18 aprile 1962), o, in mancanza di detti piani, ad aree che apposta delibera del consiglio comunale indica come zone residenziali. Veniva comunque stabilito solo un rapporto indiretto con i comuni a carattere di esame e coordinamento delle reciproche attività nel campo delle costruzioni di alloggi.

L'esperienza derivante dai primi tentativi di applicazione della legge n. 497 ha portato ad evidenziare che sussistono alcuni ostacoli procedurali che vanno rimossi per rendere possibile o più agevole il raggiungimento delle finalità della legge stessa. La modifica proposta ha, appunto, questo intendimento.

In merito si osserva, in via generale, che la modifica vuole in primo luogo stabilire un rapporto diretto tra Ministero della difesa e comune, chiamando in causa entrambi quali controparti nel negozio di vendita o di permuta. Ciò può essere accolto se questa nuova formulazione delle norme non è preclusiva di eventuali possibilità di acquisizione da parte del Ministero della difesa di aree direttamente da privati e di eventuali altre norme che consentano o consentiranno di

addivenire a permutate anche con privati. In tal senso si propone di aggiungere, dopo il primo comma del nuovo testo dell'articolo 2, il seguente emendamento: « Nei suddetti casi il Ministero della difesa è autorizzato anche a procedere ad acquistare oppure, fermo restando il diritto di prelazione da parte del comune, a ricevere in permuta le aree o gli immobili necessari direttamente da privati ».

I successivi commi del nuovo testo sopra citato dettano norme intese a svincolare il comune dagli impegni già presi con i noti programmi pluriennali per l'edilizia agevolata o a rendere tali impegni compatibili con quanto previsto dal presente disegno di legge; a stabilire che il valore degli immobili viene determinato con i criteri della legge sull'edilizia agevolata; a stabilire che le spese per opere di urbanizzazione sono a carico del Ministero della difesa; a stabilire che le permutate da effettuare fra Ministero e comuni non sono sottoposte alle limitazioni della legge n. 2000 del 1923 e riguardanti: il rapporto fra il valore dei beni permutati; spese per trasporto uffici ed arredamento locali; presentazione progetti per le successive realizzazioni; norme di collaudo.

Se quanto detto in tali commi risulta chiaro, almeno agli iniziati, nulla da osservare.

La legge n. 457 del 1978, avente per titolo « Norme per l'edilizia residenziale », oggetto della proposta di aggiunta di un articolo, è intesa a dare l'avvio ad un piano decennale per la costruzione di alloggi da assegnare genericamente a qualsiasi cittadino ne abbia titolo e fissa le competenze in merito del CIPE, del Comitato per l'edilizia residenziale (istituito con la legge n. 865 del 1971), delle regioni, eccetera; detta norme per la gestione del piano decennale, per il credito fondiario, per il finanziamento del piano decennale, eccetera. In particolare l'articolo 46 delle norme finali e transitorie contempla la possibilità di cedere ad imprese di costruzioni le aree espropriate dai comuni in base alla legge più volte citata n. 865 sull'edilizia residenziale. La modifica proposta si sostanzia con l'inclusione, dopo il suddet-

to articolo 46, di un nuovo articolo che intende:

consentire la vendita al Ministero della difesa degli alloggi costruiti da privati sulle aree cedute in base al precedente articolo 46 e fissare gli impegni da assumere in merito dal Ministero, dai comuni e dai venditori;

disporre che il Ministero della difesa comunichi alle regioni quali aree o immobili in uso non sono più utilizzati. Ciò per dare modo ai comuni di presentare istanza di acquisto e procedere ad eventuali vendite o permutate in cambio di alloggi; vengono anche fissate o richiamate norme relative al conguaglio dei prezzi, assunzioni di oneri e deroghe alla legge generale del 10 marzo 1923, n. 2000, sulle permutate.

Anche in merito a questa modifica sembra opportuno, in base agli orientamenti attuali e alla esperienza recentemente acquisita, lasciare aperta la possibilità ai privati di procedere all'acquisto o alla permuta dei beni in uso all'Amministrazione della difesa, fermo restando:

il diritto di prelazione da parte del comune;

un congruo tempo a disposizione del comune per decidere;

l'impegno formale del privato all'osservanza di dettami del piano regolatore.

In relazione a ciò sembra opportuno aggiungere alla modifica proposta un comma nel quale si stabilisce che, trascorso un certo numero di mesi dalla data nella quale il Ministero ha dichiarato la disponibilità a cedere un'area o un immobile, il diritto di prelazione del comune decade e il Ministero è autorizzato a vendere o a permutare con privati il suddetto bene.

Si mette in evidenza che non sembra accettabile che il Ministero fornisca un elenco delle aree e dei fabbricati dei quali non prevede l'utilizzazione perchè tale elenco va considerato come fonte primaria di informazioni. Sembra in pratica più accettabile che il comune interessato a qualche area o immobile militare insistente nel suo territorio, chieda al Ministero se esiste la disponibilità a cedere una singola area o un singolo im-

mobile. Se la disponibilità esiste, la procedura successiva potrà essere quella indicata nel disegno di legge in discussione. A tal fine nel sesto e settimo comma del nuovo articolo sono da sopprimere le parole: « al Ministero della difesa, il Ministero stesso comunicherà alle regioni interessate i progetti di vendita degli immobili disponibili. Le regioni ne informeranno i comuni territorialmente competenti nonché quelli limitrofi, i quali, qualora interessati all'acquisizione di detti beni » per sostituirle con le seguenti: « La regione chiederà al Ministero se esiste la disponibilità a cedere una particolare area o un particolare immobile. Se tale disponibilità esiste, i comuni dovranno ».

In linea teorica sarebbe più accettabile procedere ad un esame coordinato e complessivo dei disegni di legge in merito che sono già stati presentati o preannunciati dal Governo e dal Parlamento. L'approvazione del presente disegno di legge renderà certamente più complessa la comprensione di tante norme nate in tempi successivi con l'apprezzabile intento di semplificare le procedure, ma in definitiva rendendo più grave il groviglio degli intrecci normativi. Si può affermare che oggi pochi specialisti, e forse per millantato credito, possono dire come si deve procedere. Considerato però che questo tentativo è effettivamente idoneo a sciogliere alcuni particolari nodi e quindi a rendere più flessibili le leggi nn. 457 e 497 del 1978, si esprime il parere che il disegno di legge possa essere approvato, raccomandando però un esame delle marginali osservazioni sopra enunciate.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

T O L O M E L L I . Signor Presidente, onorevoli senatori, mi pare che il relatore abbia chiaramente indicato i motivi che animano questo disegno di legge, su alcuni dei quali, però, val la pena di fare una pur rapida riflessione.

Con questo provvedimento si intende realizzare e rendere operativa all'interno dei piani PEEP (piani per l'edilizia economica e popolare) la legge n. 497, che praticamen-

te non ha potuto operare; la legge, cioè, che riguarda il piano decennale per la casa ai militari in servizio. Abbiamo invece una situazione tale, in alcune regioni e in parecchi comuni, per cui attraverso l'uso anche delle aree PEEP si possono determinare degli accordi, fra comuni e Difesa, tali da consentire che il piano decennale per la casa, come in Emilia, possa essere realizzato in cinque o sei anni, invece che in dieci.

Quindi è un atto apparentemente di poco conto, ma che di fatto elimina una contestazione che veniva sollevata dal Ministero delle finanze in ordine alla legge n. 497. E non vi è dubbio che questo rappresenterebbe, una volta approvata la legge, un risultato sensibile al fine di realizzare l'obiettivo primario della casa per i militari in servizio.

Inoltre, la legge estende la possibilità di intervento per acquisire case per i militari in servizio in cambio di beni demaniali dismessi, in ordine anche alla legge n. 456. Qui diamo maggiore possibilità di intervento ai comuni, privilegiando, rispetto alle varie richieste presentate, il Ministero della difesa. Anche questo è un modo per venire incontro a quelle pressioni, cui sempre ci siamo trovati sottoposti — come lei, Presidente, ricorderà — durante ogni visita che abbiamo fatto, quando ufficiali e sottufficiali ci hanno posto il problema delle case, esponendo le difficoltà legislative per poter operare in misura più estesa di quanto sia stato finora possibile.

Questi sono gli obiettivi immediati. La legge non ha quindi la pretesa di andare a un riordinamento generale della materia, ma supera comunque i limiti posti dalla legge n. 2000, che ha in pratica bloccato qualunque possibilità di permuta finora postasi, e crea il presupposto per una legge organica sul demanio militare, sulla quale già si discute alla Camera. Un provvedimento di questo genere è stato anche da noi presentato al Senato, e il Governo ne ha preannunciato la disponibilità alla discussione. Ecco quindi un altro vantaggio che questo provvedimento legislativo procurerebbe, dando la possibilità di rimuovere gli ostacoli alla promozione di una legge di carattere più generale.

4^a COMMISSIONE19^o RESOCONTO STEN. (19 marzo 1980)

Altro aspetto da sottolineare, è che il provvedimento si muove all'insegna della razionalità, verso il pieno utilizzo delle risorse. Nel senso che i comuni possono acquisire aree che la Difesa dismette perchè non più utili o che addirittura gravano con dei costi di manutenzione senza alcun interesse, usufruire di maggiori spazi per l'attuazione dei piani regolatori, affrontare problemi molto più complessi, come quello estremamente serio del trasferimento fuori dai centri storici dei reparti operativi delle forze armate, offrendo alla Difesa soluzioni alternative e moderne ai suoi problemi infrastrutturali. Perchè abbiamo insistito sull'urgenza di questa legge? Perchè ci sono scadenze di ordine pratico e di tempi politici, che non possono essere trascurate. Posso riferire su dati concreti, attinenti a regioni che conosco, in particolar modo l'Emilia: so per esempio di quattro o cinque comuni che hanno aperto una trattativa con la Difesa in ordine a un valore aggirantesi sui 18-20 miliardi di scambi beni demaniali-case. Ove il provvedimento tardasse a venire approvato, e tenendo conto d'altro canto della scadenza delle elezioni regionali e comunali, i comuni, che hanno già stanziato questi fondi, potrebbero invece stornarli verso nuove direzioni e il problema della casa per i militari (e in questo caso anche per i civili) verrebbe ulteriormente rinviato, con tutte le desumibili conseguenze.

Certo, il provvedimento avrebbe potuto essere più completo, ma sarebbe venuto meno il suo scopo di un intervento immediato. È per questo che mi rivolgo al relatore, in ordine alla questione sollevata sul modo in cui i privati possono essere coinvolti in questa operazione, invitandolo a riflettere che se oggi emendassimo il provvedimento, apriremmo senz'altro una discussione che ne annullerebbe il significato e il valore prefissosi, e incontreremmo certamente nell'altro ramo del Parlamento delle resistenze ancor più accentuate. Io sono ovviamente favorevole a considerare la proposta avanzata dal relatore, ma nell'ambito del provvedimento più generale che stiamo elaborando, che del resto contempla una tale sollecitazione, collocata certo in modo diverso.

Quanto all'emendamento all'articolo 2, relativo alla procedura, io penso che possa essere colta la preoccupazione avanzata dal relatore a proposito delle servitù, esponendola in maniera tale che sia la Difesa a scegliere i modi e i tempi di informare circa le dimissioni; mantenendo però, come ci è stato richiesto anche dalla Difesa, fermo un punto: che la trattativa abbia dimensione regionale, certo con pieno coinvolgimento dei comuni, ma assicurando anche che certe esigenze della Difesa, nell'impossibilità di essere soddisfatte in un determinato comune, lo possano essere in un altro comune della regione.

Per queste ragioni noi sosteniamo il provvedimento, di cui sollecitiamo l'approvazione, pur attraverso quegli emendamenti che potremo successivamente concordare.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

O R I A N A , *relatore alla Commissione.* Per quello che riguarda i privati, insisterei, nel senso che in tutto questo grande complesso di leggi che intendono agevolare l'edilizia militare e civile c'è effettivamente un tale marasma, per cui non dovrebbe essere sconsigliabile inserire anche quest'altra aggrovigliata questione degli scambi con dei privati.

Raccomanderei poi al Governo, il quale sta preparando il progetto complessivo, di tener conto del fatto che molto spesso si parla di comuni ricchi, ma che ci sono anche dei comuni poveri; in questi ultimi tutto si è fermato per mancanza di soldi. Il comune talora è d'accordo sulla possibilità di far comprare ai privati, per i fini previsti dal piano regolatore: con i soldi dei privati, cioè, si sarebbe conseguito un risultato di pubblica utilità. Ecco quindi la raccomandazione che il provvedimento organico generale esamini la possibilità di fare permuta o vendite anche con i privati.

Quanto alla questione di un elenco generale di tutti i beni, caserme o aree fabbricabili, che non servono più al Ministero, gli

stati maggiori concordano che esso possa rappresentare una fonte primaria di informazione. Il mio emendamento in proposito potrebbe suonare approssimativamente così: la regione chiederà al Ministero se esiste la disponibilità ad accedere ad una particolare area o ad un particolare immobile. Se tale disponibilità esiste, allora i comuni o le regioni potranno iniziare le pratiche per acquisire i suddetti beni.

SCOVACRICCHI, sottosegretario di Stato per la difesa. Per quanto attiene all'ultima questione, ci riserviamo di approfondirla in seguito. Anche la Difesa sarebbe favorevole a questa soluzione proposta dal relatore: i comuni, se interessati ad acquisire immobili patrimoniali statali in uso al Ministero della difesa, debbono inoltrare al Ministero formale istanza di acquisizione. A questo proposito si dovrà comunque approfondire meglio l'argomento, perchè salterebbe tutto il dispositivo della sua proposta ove si accedesse a tale formula. Vedremo in seguito.

Quanto all'altra osservazione, certo, teniamone conto. Il Governo è sostanzialmente favorevole al provvedimento, che ha lo scopo di ampliare l'operatività della legge n. 497 del 1978, all'interno dei piani di zona previsti dalla legge n. 167, potenziando gli strumenti di intervento a favore dei comuni, intesi a far acquisire a questi ultimi la disponibilità di beni immobili, anche demaniali, che il Ministero della difesa dismetterà.

Ciò si raggiunge con la modifica dell'articolo 4 della legge 18 agosto 1978, n. 497 (alloggi di servizio per il personale militare) e dell'articolo 46 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (piano decennale per la casa).

Con la prima modifica la Difesa viene facilitata ad acquistare dai comuni, o ricevere in permuta dagli stessi in cambio di aree o fabbricati anche demaniali, la proprietà di aree e fabbricati all'interno dei piani di zona previsti dalla legge n. 167 del 1962 senza dover sottostare alle limitazioni sancite dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Con la seconda modifica la Difesa è facilitata ad acquistare alloggi realizzati dalle imprese di costruzione sia su area in proprietà, sia su area in diritto di superficie. In quest'ultimo caso, al fine di consentire la piena proprietà dell'immobile all'amministrazione militare, interviene nel contratto di compravendita il comune che cede ogni suo diritto.

Al momento opportuno vedremo le riserve, per quanto riguarda il settimo capoverso dell'articolo 1, circa la determinazione del valore dell'immobile, che dev'essere effettuata dall'ufficio tecnico erariale, in base ad una sentenza della Corte costituzionale, cioè la sentenza n. 5 del 1980.

PRESIDENTE. È un rilievo, questo, che avrebbe dovuto fare la Commissione affari costituzionali al momento di esprimere il proprio parere; poichè, però, il Governo se ne è fatto carico in prima persona, non possiamo ignorare che su questa materia la Corte costituzionale è intervenuta con una sua sentenza.

Dovremmo ora passare all'esame degli articoli; ma per consentire ai commissari di partecipare ai lavori dell'Assemblea, sospendo la seduta.

I lavori vengono sospesi alle ore 10,55 e sono ripresi alle ore 12,20.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Il comma secondo dell'articolo 4 della legge 18 agosto 1978, n. 497, è sostituito dai seguenti:

« Nei casi in cui non siano disponibili o comunque non siano utilizzabili aree o immobili di cui al precedente comma, il Ministero della difesa è autorizzato ad acquistare dai Comuni, o ricevere in permuta dai medesimi in cambio di aree o fabbricati anche demaniali, la piena proprietà delle aree

e dei fabbricati eventualmente su di esse insistenti, compresi nei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, o, in mancanza di questi, ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nei limiti previsti dall'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Nell'ipotesi in cui le aree da trasferire dal Comune al Ministero siano ricomprese dal programma pluriennale di cui all'articolo 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nella quota da cedere in diritto di superficie, la deliberazione del Comune che dispone la cessione in proprietà delle aree stesse costituisce modifica al programma pluriennale. La volumetria delle aree cedute può superare il limite massimo del 40 per cento di cui all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Il Comune cedente ha facoltà di rideterminare, sempre entro i limiti di cui all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, le quote di aree da cedere in proprietà e in superficie con riferimento all'intero piano di zona, nel rispetto del regime delle aree già assegnate e con esclusione di quelle alienate al Ministero della difesa.

All'istanza del Ministero della difesa, intesa ad ottenere dai Comuni la cessione della proprietà degli immobili di cui sopra, mediante compravendita o permuta, è data preferenza rispetto a tutte le domande concorrenti. Detta istanza sarà accolta, in ogni caso, compatibilmente con il dimensionamento degli strumenti urbanistici sopra richiamati.

Il regime giuridico degli alloggi realizzati sulle aree suindicate è definito dalla presente legge anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Sempre nei casi in cui non siano disponibili o comunque non siano utilizzabili aree o immobili di cui al primo comma, il Ministero della difesa è altresì autorizzato:

a stipulare permuta di aree o fabbricati demaniali non idonei alle finalità di cui al precedente articolo 1 con idonee aree o alloggi di tipo economico, anche di maggior

valore, di proprietà dei Comuni o, in subordine, di altri soggetti pubblici, mediante conguaglio a carico degli stanziamenti previsti dalla presente legge a favore dell'erario, purchè nel rispetto dei piani regolatori comunali o di altri strumenti urbanistici. In quest'ultimo caso, il relativo importo è versato in tesoreria per essere riassegnato all'Amministrazione della difesa per le finalità di cui al precedente articolo 1. Si applicano, in quanto non derogate e compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sostituendo la commissione di cui all'articolo 4 con il comitato di cui all'articolo 23 della presente legge;

ad acquisire aree non comprese nei piani di zona con l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Il valore di tutti gli immobili oggetto di negozi di trasferimento ai sensi del presente articolo fra Ministero, Comuni ed altri soggetti pubblici, sia se effettuato a titolo di compravendita che di permuta, sarà determinato con i criteri di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni. Nei casi di cessione al Ministero da parte dei Comuni di aree comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare, all'importo risultante dalla stima come sopra compiuta sarà aggiunto il costo delle opere di urbanizzazione pertinenti alla volumetria relativa alle aree cedute.

Le permuta di immobili demaniali di cui al presente articolo effettuate dal Ministero della difesa con i Comuni e con altri soggetti pubblici — alle quali si procederà, come per tutte le altre cessioni di immobili demaniali che in forza di atti di permuta o compravendita interverranno ai fini della presente legge fra i predetti soggetti, a trattativa privata — non sono sottoposte alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 ».

Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire la prima parte del settimo comma sostitutivo previsto nell'articolo, dalle parole: « Il valore », sino alle

4^a COMMISSIONE19^o RESOCONTO STEN. (19 marzo 1980)

parole: « e successive modificazioni » comprese, con la seguente dizione: « Il valore di tutti gli immobili oggetto di negozi di trasferimento ai sensi del presente articolo tra Ministero, Comuni ed altri soggetti pubblici, sia se effettuato a titolo di compravendita che di permuta, sarà determinato dal competente ufficio tecnico erariale. ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 con l'emendamento testè accolto.

E approvato.

Art. 2.

Dopo l'articolo 46 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è inserito il seguente articolo:

« Art. 46-bis. — Gli alloggi realizzati da imprese di costruzione e loro consorzi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, sia su aree in regime di diritto di superficie, sia su aree in regime di proprietà possono essere venduti dai soggetti costruttori, qualunque sia il tipo di finanziamento utilizzato ed ai prezzi fissati nella convenzione di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, al Ministero della difesa per i fini di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497.

In tal caso, gli oneri stabiliti nella convenzione stipulata tra il costruttore ed il Comune ai sensi del richiamato articolo 35 non si trasferiscono al Ministero acquirente.

Qualora gli alloggi siano costruiti su aree in regime di diritto di superficie, il Ministero dovrà acquisire anche in tal caso la piena proprietà delle aree stesse, in deroga all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

A tale effetto alla compravendita interviene anche il Comune, al quale, in cambio dei residui diritti ceduti al Ministero, sarà dovuto un importo pari al valore dell'immobile determinato con i criteri indicati nel successivo decimo comma dedotto il corrispettivo della concessione del diritto di superficie già gravante sull'impresa concessionaria.

L'assegnazione degli alloggi acquistati a norma dei precedenti commi è disciplinata esclusivamente dalle disposizioni contenute nella legge 18 agosto 1978, n. 497.

Al fine di consentire ai Comuni di acquisire aree o fabbricati anche demaniali disponibili in uso al Ministero della difesa, il Ministero stesso comunicherà alle Regioni interessate i progetti di vendita degli immobili disponibili.

Le Regioni ne informeranno i Comuni territorialmente competenti nonchè quelli limitrofi, i quali, qualora siano interessati all'acquisizione di detti beni, dovranno far pervenire al Ministero della difesa, entro 90 giorni dalla data di comunicazione alla Regione delle suddette determinazioni, formale istanza di acquisto.

In presenza di tale istanza, il Ministero è autorizzato, qualora lo ritenga conveniente, a vendere al Comune interessato la proprietà degli immobili richiesti, contestualmente all'acquisto degli alloggi e delle aree di cui ai commi precedenti.

In tal caso, gli atti di vendita e di acquisto sono approvati con unico provvedimento ed i rapporti di credito e debito da essi scaturenti si considerano definitivamente estinti con l'accollo da parte del Comune, salvi i necessari conguagli, del debito gravante sul Ministero, a seguito delle acquisizioni realizzate, sia verso il Comune, sia verso le imprese di costruzione e loro consorzi.

Il valore degli immobili da cedere da parte del Ministero ai Comuni sarà determinato ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

Gli atti di trasferimento di immobili demaniali fra Ministero della difesa e Comuni — ai quali si provvederà, come per quelli di immobili non demaniali, a trattativa privata — non sono sottoposti alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 ».

Propongo che il contenuto dell'articolo 46-bis, previsto in questo articolo 2 del disegno di legge come articolo aggiuntivo della legge n. 457, sia ripartito, per esigenze di tecnica legislativa, in due separati articoli, poichè gli ultimi sei capoversi concernono

4^a COMMISSIONE19^o RESOCONTO STEN. (19 marzo 1980)

una materia distinta da quella considerata nei commi precedenti. Pertanto, il capoverso introduttivo dell'articolo 2 andrebbe così modificato: « Dopo l'articolo 46 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono inseriti i seguenti articoli: », e gli ultimi sei commi dell'articolo 46-*bis* diventerebbero articolo 46-*ter*.

Metto ai voti la proposta di ripartire il contenuto dell'articolo 2 in due diversi articoli aggiuntivi, il secondo dei quali comprende gli ultimi sei capoversi.

È approvata.

Il senatore Tolomelli ha presentato un emendamento di carattere formale tendente a sostituire, al terzo comma dell'articolo aggiuntivo 46-*bis*, le parole: « dovrà acquisire » con la parola: « acquisirà ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Io stesso presento un emendamento di carattere formale tendente a sostituire, al quarto comma dell'articolo 46-*bis*, le parole: « nel successivo decimo comma » con le altre: « nel quinto comma dell'articolo successivo ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire i primi due commi dell'articolo 46-*ter* con i seguenti:

« Al fine di consentire ai Comuni di acquisire aree o fabbricati anche demaniali disponibili in uso al Ministero della difesa, le Regioni interessate possono inoltrare al Ministero stesso specifica richiesta.

In caso di accettazione, le Regioni ne informeranno i Comuni territorialmente competenti nonchè quelli limitrofi, i quali, qualora siano interessati all'acquisizione di detti beni, dovranno inoltrare al Ministero della difesa formale istanza di acquisto, entro 90 giorni dalla suddetta comunicazione di accettazione ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il Governo ha inoltre presentato un emendamento tendente a sostituire il penultimo comma dell'articolo 46-*ter* con il seguente: « Il valore degli immobili da cedere da parte del Ministero ai Comuni sarà determinato dal competente ufficio tecnico erariale ».

T O L O M E L L I . La norma dell'articolo specificava che tale determinazione avveniva in base alle leggi in vigore. Ho delle preoccupazioni che riguardano la Corte costituzionale. D'altronde, se l'ufficio tecnico erariale agisce sulla base della nota sentenza della Corte costituzionale, non è più prezzo agricolo. Vorrei allora sottolineare che comunque l'ufficio tecnico erariale ha come riferimento questa leggina di modifiche oggi al nostro esame.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 2 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 2.

Dopo l'articolo 46 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono inseriti i seguenti articoli:

« Art. 46-*bis*. — Gli alloggi realizzati da imprese di costruzione e loro consorzi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, sia su aree in regime di diritto di superficie, sia su aree in regime di proprietà possono essere venduti dai soggetti costruttori, qualunque sia il tipo di finanziamento utilizzato ed ai prezzi fissati nella convenzione di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, al Ministero della difesa per i fini di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497.

In tal caso, gli oneri stabiliti nella convenzione stipulata tra il costruttore ed il Comune ai sensi del richiamato articolo 35 non si trasferiscono al Ministero acquirente.

Qualora gli alloggi siano costruiti su aree in regime di diritto di superficie, il Ministero acquisirà anche in tal caso la piena proprietà delle aree stesse, in deroga all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

A tale effetto alla compravendita interviene anche il Comune, al quale, in cambio dei residui diritti ceduti al Ministero, sarà dovuto un importo pari al valore dell'immobile determinato con i criteri indicati nel quinto comma dell'articolo successivo dedotto il corrispettivo della concessione del diritto di superficie già gravante sull'impresa concessionaria.

L'assegnazione degli alloggi acquistati a norma dei precedenti commi è disciplinata esclusivamente dalle disposizioni contenute nella legge 18 agosto 1978, n. 497 ».

« Art. 46-ter. — Ai fine di consentire ai Comuni di acquisire aree o fabbricati anche demaniali disponibili in uso al Ministero della difesa, le Regioni interessate possono inoltrare al Ministero stesso specifica richiesta.

In caso di accettazione, le Regioni ne informeranno i Comuni territorialmente competenti nonché quelli limitrofi, i quali, qualora siano interessati all'acquisizione di detti beni, dovranno inoltrare al Ministero della difesa formale istanza di acquisto, entro 90 giorni dalla suddetta comunicazione di accettazione.

In presenza di tale istanza, il Ministero è autorizzato, qualora lo ritenga conveniente, a vendere al Comune interessato la proprietà degli immobili richiesti, contestualmente all'acquisto degli alloggi e delle aree di cui ai commi precedenti.

In tal caso, gli atti di vendita e di acquisto sono approvati con unico provvedimento ed i rapporti di credito e debito da essi scaturiti si considerano definitivamente estinti con l'accollo da parte del Comune, salvi i necessari conguagli, del debito gravante sul Ministero, a seguito delle acquisizioni realizzate, sia verso il Comune, sia verso le imprese di costruzione e loro consorzi.

Il valore degli immobili da cedere da parte del Ministero ai Comuni sarà determinato dal competente ufficio tecnico erariale.

Gli atti di trasferimento di immobili demaniali fra Ministero della difesa e Comuni — ai quali si provvederà, come per quelli di immobili non demaniali, a trattativa privata — non sono sottoposti alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473».

E approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

E approvato.

« **Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena** » (502)

(Discussione e rinvio)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena ».

Ricordando che il provvedimento è già stato da noi esaminato in sede referente, prego il senatore De Zan di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

D E Z A N , *relatore alla Commissione.* Mi rimetto alla relazione svolta in sede referente nella seduta del 5 marzo.

Mi riservo di presentare un emendamento tendente a raddoppiare la misura delle indennità previste dai primi due commi dell'articolo 2.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Comunico che anche il Governo ha presentato analogo emendamento all'articolo 2, e inoltre ha presentato un emendamento tendente a sostituire il primo comma dell'articolo 5 con il seguente: « All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in ragione di anno in lire 664 milioni, si

provvede, per l'anno finanziario 1980, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 497 milioni l'apposito accantonamento e per lire 167 milioni parte dell'accantonamento predisposto per "Avanzamento dei marescialli capi dell'Esercito e capi di 2^a classe della Marina" ».

Poichè gli emendamenti sono inerenti alla copertura finanziaria, occorre acquisire il parere della 5^a Commissione. Pertanto, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

« Norme in materia di elargizione e trattamento speciale di pensione in favore dei superstiti dei Caduti nell'adempimento del dovere in servizio di ordine pubblico » (501)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme in materia di elargizione e trattamento speciale di pensione in favore dei superstiti dei Caduti nell'adempimento del dovere in servizio di ordine pubblico ».

Anche questo provvedimento è già stato da noi discusso in sede referente.

Prego il senatore Cerami di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

C E R A M I, *relatore alla Commissione*. Mi rimetto alla relazione svolta il 5 marzo durante l'esame in sede referente.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 15 dicembre 1967, n. 1261, è modificato come segue:

« Le disposizioni di cui all'articolo 14 del regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261,

e successive modificazioni, a favore delle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle Forze di polizia dello Stato, sono estese alle famiglie degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico, nelle misure previste, al momento del decesso, per le predette Forze di polizia ».

E approvato.

Art. 2.

La pensione spettante, in base alle vigenti disposizioni, alle vedove ed agli orfani degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati; è fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive integrazioni e modificazioni.

Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico, la pensione privilegiata ordinaria spettante secondo le disposizioni vigenti è liquidata sulla base dello stipendio del sergente di leva, aumentato del 30 per cento del suo ammontare.

La pensione spettante, in mancanza della vedova o degli orfani, ai genitori e collaterali dei militari indicati ai commi precedenti è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo di cui ai commi stessi.

Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sarà liquidato in rela-

4^a COMMISSIONE

19° RESOCONTO STEN. (19 marzo 1980)

zione alle variazioni nella composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti ai militari in attività di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento pensionistico.

E approvato.

Art. 3.

I benefici derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1979.

E approvato.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni annue, per gli anni finanziari 1979 e 1980 si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Comunico che la 5^a Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di sua competenza, non si oppone al suo ulteriore corso, a condizione che il primo comma dell'articolo 4 venga riformulato nel seguente modo:

" All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni annue, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1979 e 1980 ".

Il secondo comma dell'articolo 4 rimane immutato.

La modifica proposta ha un significato essenzialmente formale e intende porre in evidenza, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 della legge 468 del 1978, che la copertura resta acquisita con riferimento ai citati accantonamenti del fondo speciale, mentre

la nuova spesa viene iscritta nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale il provvedimento entra in vigore ».

Accogliendo la proposta della Commissione bilancio, presento un emendamento tendente a sostituire il primo comma dell'articolo con la formulazione di cui ho dato lettura.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

E approvato.

Metto ai voti il secondo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

E approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

E approvato.

« Norme in materia di indennizzo privilegiato aeronautico in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere » (631)

(Discussione e approvazione)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme in materia di indennizzo privilegiato aeronautico in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere ».

Anche questo provvedimento è già stato esaminato in sede referente.

Prego il senatore Cerami di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

C E R A M I , relatore alla Commissione. Anche per questo disegno di legge mi rimetto alla relazione svolta nel corso della discussione in sede referente.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

4^a COMMISSIONE19^o RESOCONIO STEN. (19 marzo 1980)

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

L'indennizzo privilegiato aeronautico di cui al regio decreto 15 luglio 1926, n. 1345, convertito in legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive integrazioni e modificazioni, è esteso agli allievi delle scuole e collegi militari, agli allievi delle scuole e degli istituti di istruzione dei corpi di polizia e agli allievi del primo anno dell'Accademia navale.

Le misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico stabilite con legge 6 giugno 1973, n. 325, sono triplicate.

È approvato.

Art. 2.

Agli aventi titolo all'indennizzo privilegiato aeronautico, ai sensi della legge 10 gennaio 1929, n. 59, e successive modificazioni, e all'equo indennizzo di prima categoria, di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, è concesso d'ufficio un anticipo nella misura pari ai nove decimi dell'ammontare globale dei benefici stessi, avuto riguardo alle misure in vigore all'atto dell'evento che ne dà titolo.

Gli anticipi verranno concessi sul fondo scorta dell'ente che amministra il personale che ha subito l'incidente, non appena il competente organo medico-legale avrà giudicato che la morte è avvenuta in servizio e per causa di servizio. I suddetti anticipi saranno reintegrati in sede di liquidazione definitiva degli indennizzi.

È approvato.

Art. 3.

Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1977.

È approvato.

Art. 4.

All'onere di complessive lire 2.400 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 600 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1979 e 1980 nella misura, rispettivamente, di lire 600 milioni e di lire 1.800 milioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.

G A T T I . Dichiaro che voteremo a favore del provvedimento che ricalca quello già approvato a favore dei caduti del Monte Serra.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 13,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI